

DECRETO 17 novembre 2011.

Individuazione delle ragioni territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (G.U. n. 278 del 29-11-2011)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attuativo delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante le misure di esecuzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2003 che ha modificato la struttura organizzativa del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2006, recante modifiche delle competenze delle Direzioni III e V del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro – Direzione V del 21 aprile 2006, n. 43726 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2006, n. 122), che ha delegato l'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad alcune Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, secondo la competenza territoriale individuata nel predetto decreto;

Visto il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro - Direzione V del 22 luglio 2008, n. 77967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2008, n. 175), che, nel sostituire il citato decreto n. 43726/2006, ha esteso la delega alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 che attribuisce alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro l'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, il cui art. 2, comma 1-ter, ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2010 recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 con il quale le funzioni precedentemente svolte dalle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze sono state riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il cui art. 2, comma 4-bis, ha attribuito agli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di applicare le sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2011, n. 252) recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 che conferma i compiti già attribuiti alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro in materia di usura e antiriciclaggio;

Ritenuto di dover rideterminare la competenza territoriale degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, ora individuati nelle Ragionerie territoriali dello Stato, cui sono trasmesse le

segnalazioni e le contestazioni relative alle violazioni accertate ai sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Decretano:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella allegata al presente decreto, secondo la competenza territoriale ivi stabilita. La Direzione V del Dipartimento del tesoro definisce i procedimenti di cui all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di importo superiore a 250.000 euro e non oblabili, relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al 31 agosto 2011, e i procedimenti già avviati nell'ambito della stessa Direzione a tale data, anche di importo inferiore.

Art. 2.

I soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni, accertate ai sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trasmettono le relative segnalazioni e contestazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato individuata secondo la competenza territoriale definita nella tabella di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita la funzione di indirizzo e consulenza nella materia oggetto del presente decreto. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza coordina l'attività amministrativa a livello nazionale e risolve gli eventuali conflitti di competenza tra le sedi, in accordo con il Dipartimento del Tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il Direttore Generale del Tesoro: GRILLI

Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO

All. 1

Ragionerie territoriali dello Stato e rispettivi ambiti territoriali individuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 4bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

RTS	AMBITI TERRITORIALI
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna	Emilia Romagna e Marche
Firenze	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Cosenza	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Perugia	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine	Friuli Venezia Giulia